COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIAMPAOLINO

Nella seduta del 25/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 7 ottobre 2015, la parte ricorrente lamenta i) la modifica delle condizioni economiche applicate ad un rapporto di conto corrente a partire dal luglio 2014, rispetto ad un conto corrente stipulato nel 2004 e ii) la sua mancata estinzione a seguito di espressa richiesta. Domanda la restituzione di € 2.689,00, relativi ad addebiti sia precedenti che successivi alla richiesta di estinzione.
Per la modifica delle condizioni economiche, la parte ricorrente afferma che la modifica delle condizioni contrattuali avrebbe richiesto l'accettazione di entrambi i soci aventi la rappresentanza della Società, in quanto l'atto costitutivo prevede la loro firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione (peraltro, il contratto di conto corrente riporta la firma di entrambi i soci con rappresentanza). L'intermediario allega in proposito n. 3 documenti, denominati "*accordo sulla modifica delle condizioni economiche*" e recanti le date del 14, 16 e 17 luglio 2014; tali documenti riportano la firma per accettazione di uno dei soci legali rappresentanti della Società ricorrente.
Sulla mancata estinzione, la richiesta di estinzione del conto corrente è pervenuta il 04/11/2014, ma il conto non è stato immediatamente estinto in ragione della presenza di "*RI.BA con scadenza 30/11/2015,* [tale è la data riportata] *rimaste insolute*" e regolarizzate

solo nell'aprile del 2015, a seguito della "*canalizzazione di un bonifico*". Il 22/05/2015 la ricorrente ha trasferito, mediante bonifico, il saldo attivo del conto su di un conto detenuto presso un altro intermediario.
Il conto corrente è stato poi estinto il 17/09/2015 "*senza alcun onere*" a carico della ricorrente.
L'intermediario afferma che nel mese di luglio 2014 "*è emerso*" che al rapporto di cui sopra erano tuttora applicate condizioni promozionali relative ad una convenzione "*non più operativa*" dal 31/12/2012. In ogni caso, sono state applicate al rapporto, condizioni migliorative rispetto a quelle previste all'apertura del conto corrente (2004), sulla base di "*accordi bilaterali*" regolarmente sottoscritti per accettazione da un socio rappresentante della Società ricorrente.
La parte ricorrente ha poi affermato, che il riferimento, operato dall'intermediario, alla convenzione, non è pertinente, in quanto le condizioni economiche applicate sino al luglio 2014 erano "*in linea con il* pricing *di mercato*". La modifica delle condizioni economiche è stata attuata "*in modo fraudolento*" dall'intermediario, sottoponendo la relativa documentazione alla firma di una socia della Società ricorrente e che non risponde al vero l'affermazione secondo la quale alla ricorrente furono comunque applicate condizioni vantaggiose. Non risponderebbe al vero l'affermazione secondo la quale l'estinzione del conto corrente sia avvenuta "*senza spese*", poiché dalla ritardata estinzione è derivato l'addebito di interessi e competenze non dovute.

DIRITTO

Con riferimento alla modifica delle condizioni contrattuali, il collegio osserva che la singola sottoscrizione del socio amministratore è depositata con la documentazione. E' anche ammesso che non vi fossero altre limitazioni che quella relativa alla firma congiunta richiesta in tema di "*operazioni straordinarie*", tra le quali non è menzionata l'apertura (o la modifica del conto corrente). La ricorrente non ha, peraltro, depositato l'atto costitutivo.
Sembra comunque che la modifica della condizioni contrattuali del conto corrente, o anche la sola stipulazione del c/c stesso non sia una "*operazione*" assimilabile alla richiesta di "*affidamenti bancari*", espressamente trattata nello statuto né ad altre tipologie parimenti trattate.
Né risulta in altro modo soddisfatta la prova delle limitazioni richieste dall'artt. 2298 c.c. per il quale l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Pertanto, la modifica è da ritenersi efficace.
Con riferimento alla estinzione del conto la parte ricorrente afferma di aver richiesto la chiusura delle linee di credito ("*affidamenti*") a valere al conto corrente in data 02/10/2014 ed allega la propria richiesta recante il timbro datario della banca.
Quanto alla richiesta di estinzione del conto: la parte ricorrente afferma di aver richiesto l'estinzione del conto corrente in data 17/11/2014 e allega ricevuta di accettazione (ma non di consegna) del messaggio PEC con il quale è stata inoltrata la richiesta; l'intermediario afferma, nelle controdeduzioni, di aver ricevuto la richiesta in data antecedente (04/11/2014): è verosimile che tale indicazione dipenda da errore materiale, in quanto l'intermediario cita una diversa comunicazione della ricorrente.
L'intermediario ammette di aver provveduto all'estinzione del conto in data 17/09/2015, quindi dopo la proposizione del ricorso; l'intermediario giustifica il ritardo nell'estinzione del conto con la presenza di alcune "RI.BA." con scadenza 30/11/2015, rimaste insolute e

successivamente regolarizzate nell'aprile 2015, a seguito della "*canalizzazione di un bonifico*".
La parte ricorrente ha esplicitato che richiede la somma di € 2.689,00 pari alla differenza tra il bonifico ricevuto di € 8.447,73 (relativi ad una fattura per il quale la ricorrente aveva indicato gli estremi di un diverso conto corrente (aperto presso un altro istituto, ma avvenuto, verosimilmente per errore del terzo, sul conto corrente oggetto della presente controversia) e il saldo finale positivo di Euro 5.758,77; nel reclamo, la ricorrente contesta il comportamento dell'intermediario che, non avendo provveduto alla chiusura del conto, ha consentito l'accredito della somma e la sua compensazione con gli addebiti che la stessa ricorrente ritiene non dovuti.
Il Collegio ritiene che la chiusura del conto sia stata tardiva (v. ad es. Collegio di Roma, decisione n. 669/2015): la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto. Di qui si è censurata come illegittima la prassi, seguita da numerosi intermediari, di rifiutare la chiusura del conto e mantenere dunque in vita il rapporto in ragione dell'esistenza di un saldo negativo a carico del cliente. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all'espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l'esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato) (Collegio di Napoli, decisione n. 2330/15; Collegio di Milano, decisione n. 278/2014; Collegio di Milano, decisione n. 2076/2013; Collegio di Roma, decisione n. 7342/2014).
In presenza di richiesta del cliente, anche in presenza di debito, l'intermediario deve provvedere alla chiusura del conto, con restituzione degli addebiti successivi alla richiesta di estinzione, restando impregiudicato il credito dell'intermediario e la sua compensabilità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.689,00, impregiudicato ogni diritto di credito della Banca.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA